



Elementi per la verifica di sussidiarietà - La proposta di regolamento sulla procedura di autorizzazione dei sistemi per la fornitura di servizi mobili via satellite sulla banda 2 GHz

Dossier n° 159 -
21 luglio 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2026)311</i>
Data di adozione	<i>27 maggio 2026</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Indipendenza tecnologica; comunicazione via satellite; mercato unico; sicurezza europea; politica spaziale; politica delle telecomunicazioni; sicurezza delle infrastrutture critiche; gestione delle crisi; infrastrutture digitali</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>14 luglio 2026: Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>9 ottobre 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

La proposta di regolamento **rimodifica** la **procedura** di **autorizzazione** dei sistemi che forniscono **servizi mobili via satellite** (MSS) utilizzando la **banda** di frequenze armonizzata **2 GHz** (*gigahertz*), mediante l'abrogazione della decisione n. 626/2008/CE che disciplina attualmente la materia.

La decisione del 2008 ha istituito una procedura europea per la selezione degli operatori ai quali assegnare lo spettro per la fornitura di servizi MSS nella banda 2 GHz e ha stabilito disposizioni comuni relative al rilascio, da parte degli Stati membri, dei diritti d'uso delle frequenze nei rispettivi territori nazionali.

La banda 2 GHz per gli MSS è lo spettro radio armonizzato a livello mondiale composto da due sotto-bande accoppiate: la banda di frequenze 1.980-2.010 MHz (*megahertz*) per le comunicazioni terra-spazio e quella 2.170-2.200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Ciascuna **sotto-banda dispone di 30 MHz**, articolati in sei blocchi accoppiati da 5 MHz, che, per caratteristiche tecniche, sono particolarmente importanti per la diffusione di servizi satellitari **Direct-to-Device** (D2D) innovativi, vale a dire servizi che consentono la connessione diretta tra uno *smartphone* e i satelliti in orbita e garantiscono la continuità nella connettività tra le infrastrutture terrestri (reti in fibra ottica, 5G o 6G) e spaziali.

Considerato che i **diritti d'uso** attualmente in vigore scadranno nel **maggio 2027**, la proposta in esame prospetta una **nuova procedura comparativa** per la **selezione** degli operatori, nonché la **centralizzazione**, a livello dell'Unione, dell'**autorizzazione** a utilizzare le frequenze negli Stati membri.

Si delinea pertanto un significativo **accentramento** in capo alla **Commissione europea** delle competenze relative alla selezione degli operatori, al rilascio delle autorizzazioni, alla definizione delle condizioni d'uso, al monitoraggio e all'applicazione delle sanzioni, oggi in larga misura esercitate a livello nazionale.

Gli obiettivi dell'intervento legislativo consistono, da un lato, nella **definizione** di **criteri comuni** per la selezione dei sistemi MSS che siano **coerenti** con gli **obiettivi** strategici dell'Unione europea in materia di **sovranità tecnologica** e competitività, dall'altro, nell'**eliminazione** della **frammentazione** e dell'incertezza normativa causate dalle differenti discipline nazionali in materia di autorizzazione.

La relazione sullo stato del decennio digitale 2026 individua i servizi mobili via satellite come una delle componenti più rilevanti per il raggiungimento della sovranità tecnologica dell'Unione.

In sintesi, rinviando per maggiori dettagli alla ^{sezione} relativa ai principali contenuti della proposta, la Commissione prevede di **ripartire** la **concessione** dei **diritti d'uso** dello spettro nella banda 2 GHz per gli MSS come segue:

- **un terzo** per la **fornitura** di un **sistema MSS/ibrido sicuro** destinato all'**uso governativo**, ad esempio per le comunicazioni critiche, la sicurezza e il settore militare, i cui servizi devono essere forniti da un **operatore dell'Unione** che dovrà garantire l'integrazione del sistema con le capacità attuali e future dell'infrastruttura IRIS² (v. infra);
Un sistema ibrido è un sistema integrato costituito da un sistema MSS e da una rete terrestre che fornisce servizi di comunicazione affinché il sistema MSS garantisca copertura complementare per la rete terrestre.
- **due terzi** per la **fornitura** di **sistemi MSS** dedicati all'**uso commerciale**, come i servizi *D2D* per i dispositivi mobili, in modo da garantire la copertura mobile in caso di indisponibilità delle reti terrestri, ripartiti equamente nell'ambito di **due distinte categorie di richiedenti**:
 - **operatori europei** che fanno il loro **ingresso nel mercato**;
 - operatori stabiliti in uno **Stato membro** o in un **paese terzo**.

La Commissione ritiene che il rafforzamento dell'autonomia strategica e della sicurezza dell'UE potrebbe essere compromesso qualora gli MSS commerciali fossero forniti esclusivamente da un unico operatore di un paese terzo.

Nella conferenza stampa di presentazione della proposta, la **vicepresidente** della Commissione europea per la sovranità tecnologica, Henna **Virkkunen**, interpellata in merito ad eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione statunitense, anche in considerazione del fatto che i due operatori che detengono le licenze in scadenza, **Viasat ed Echostar**, sono entrambi statunitensi, ha affermato l'**importanza** di una **cooperazione** a livello mondiale. Ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti hanno recentemente preso una decisione in merito all'assegnazione della loro banda MSS scegliendo di mantenerla a beneficio di un operatore americano. La richiesta di accesso presentata da un operatore europeo non sarebbe stata accolta.

La proposta prevede inoltre un'**autorizzazione a livello di Unione**, rilasciata dalla Commissione europea, per l'uso della banda 2 GHz per i sistemi MSS in tutti gli Stati membri. Tale diritto d'uso avrà una **durata di vent'anni**, con possibilità di **rinnovo** per una sola volta a durata e condizioni analoghe. La Commissione può decidere di **prorogare**, su richiesta degli attuali titolari, i **loro**

diritti d'uso dello spettro **per due anni**, alle condizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, al fine di **garantire la continuità dei servizi offerti**.

Nel suo **programma** semestrale la **Presidenza irlandese** del Consiglio dell'UE, ha indicato l'**obiettivo** di raggiungere un **orientamento generale** sulla proposta **entro la fine del 2026**.

Contesto, motivazioni dell'intervento e valutazione di impatto

Contesto

La strategia della Commissione europea

Già negli **orientamenti politici** 2024-2029 e nelle **lettere di incarico** indirizzate ai membri del collegio dei Commissari, la **presidente von der Leyen** ha indicato la **volontà di seguire le raccomandazioni** contenute nel **rapporto Draghi** sul futuro della competitività europea.

Tra le aree di intervento individuate dal rapporto figura la necessità per l'UE di reagire a un **contesto geopolitico meno stabile** aumentando la sicurezza e **riducendo le dipendenze** che stanno evolvendo in fattori di vulnerabilità. Ciò per il rischio che le dipendenze, in particolare quelle nei settori tecnologico, industriale e di difesa, siano utilizzate a **fini coercitivi**, penalizzando gli investimenti delle imprese europee e rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Per approfondimenti sul rapporto Draghi si veda il dossier del Servizio RUE.

La Commissione europea ha pertanto presentato molteplici **proposte** legislative volte a rafforzare la **competitività** e l'**autonomia strategica** dell'Unione in diversi ambiti, tra cui:

- la **proposta** di regolamento sull'accelerazione industriale (**Industrial Accelerator Act**) che mira a rafforzare la base industriale dell'Unione anche mediante l'**introduzione**, in alcuni settori, di **preferenze Made in EU** (v. **dossier** del Servizio RUE);

Presso la Camera, la proposta è stata esaminata ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 27 maggio 2026, un **documento** recante una **valutazione conforme**, pur rilevando una conformità soltanto parziale al principio di proporzionalità.

- il **pacchetto** sulla **sovranità tecnologica** contenente misure volte a rafforzare le capacità europee in materia di semiconduttori, IA, *cloud* e *open source*;
- la **proposta** di regolamento sulle reti digitali (**Digital Networks Act**, DNA) che ha l'obiettivo di razionalizzare ed unificare il quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche adeguandolo all'evoluzione tecnologica e alle esigenze del mercato unico (v. **dossier** del Servizio RUE).

Il DNA prospetta, tra le altre cose, l'introduzione di un **regime autorizzatorio accentrato a livello di Unione**, gestito dalla Commissione europea, per la fornitura di **servizi di comunicazione via satellite** nell'Unione o in più di uno Stato membro, che comprende la concessione di diritti d'uso dello spettro a condizioni armonizzate. La **proposta in esame anticipa tale impostazione** con specifico riferimento alla banda 2 GHz per gli MSS.

La posizione della Camera dei deputati e del Governo sulla proposta DNA

Presso la Camera, il DNA è stato esaminato ai fini della verifica di **conformità** al principio di **sussidiarietà** dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 4 giugno 2026, un **documento** recante una **valutazione conforme**, pur rilevando che **numerosa previsioni** determinano una **compressione non adeguatamente giustificata** di ambiti che dovrebbero rimanere di competenza nazionale.

In particolare, con riferimento allo spettro satellitare, la XIV Commissione osserva che la **riduzione** delle **prerogative nazionali** potrebbe **incidere** sulla **sicurezza** e sulla gestione delle risorse frequenziali degli Stati membri, senza tenere adeguatamente conto delle specificità industriali e geopolitiche.

Nella relazione sui seguiti dati a tale documento, trasmessa alle Camere, il **Governo** afferma che nel corso dei negoziati **sosterrà l'esigenza di preservare le prerogative degli Stati membri** nella gestione dello spettro satellitare e nel rilascio delle autorizzazioni, evitando forme di centralizzazione suscettibili di incidere sulle competenze nazionali in tali ambiti.

La Commissione Politiche dell'UE sostiene inoltre la **necessità** di **integrare**, nell'ambito del quadro di autorizzazione dell'Unione per l'uso dello spettro radio satellitare, **meccanismi di coordinamento chiari, salvaguardie tecniche** e condizioni applicabili che garantiscano la coesistenza tra assegnazioni satellitari e terrestri, prevenendo interferenze senza imporre oneri aggiuntivi alle reti terrestri.

Nei seguiti trasmessi il **Governo** afferma che nel corso del negoziato **promuoverà tali esigenze**.

Inoltre, considera opportuno che le Istituzioni UE valutino con attenzione, nel corso dei negoziati interistituzionali, l'**impatto** sui **bilanci nazionali** del disposto trasferimento all'Ufficio per le reti digitali (ODN) dei proventi dei diritti d'uso dello spettro satellitare.

Nella relazione sulla proposta trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il **Governo** ritiene inoltre **opportuno garantire un quadro regolatorio sufficientemente flessibile e tecnologicamente neutrale** rispetto all'evoluzione delle future tecnologie di connettività e valutare con attenzione l'impatto sulle entrate nazionali generato dalle disposizioni della proposta. Nei seguiti afferma che **l'Italia difende la competenza nazionale sulla gestione delle risorse frequenziali e sui relativi proventi**.

L'orientamento politico del Consiglio

Nelle **conclusioni** del 6 giugno 2025 sulla **connettività affidabile e resiliente**, il Consiglio ha sottolineato la **necessità** di un **approccio strategico** alle **reti di comunicazione** volto a rafforzare la resilienza e la sovranità digitale dell'UE. Tra le altre cose:

- ha riconosciuto che il rapido **sviluppo** dei **sistemi di comunicazione satellitare**, molti dei quali gestiti e sviluppati da soggetti di paesi terzi, sta esercitando una **pressione** sull'**accesso** alle orbite terrestri e allo spettro;
- ha sottolineato l'**importanza strategica** di **IRIS²** (v. *infra*) per affrontare le sfide **a lungo termine** in materia di sicurezza, protezione e resilienza delle comunicazioni satellitari, colmando le lacune in termini di connettività e rafforzando l'indipendenza dell'Unione dai fornitori terzi di servizi di comunicazione;
- ha riconosciuto il **potenziale** dei **servizi satellitari D2D** e il ruolo cruciale che possono svolgere nel migliorare i servizi pubblici.

Pertanto, ha invitato la Commissione europea a valutare la possibilità di un'**iniziativa coordinata** per la **pianificazione** e lo **sviluppo** di una **rete affidabile** e resiliente di infrastrutture e capacità digitali, comprendente le reti dorsali terrestri, sottomarine e satellitari.

La posizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato il 22 gennaio 2026 una risoluzione sulla **sovranità tecnologica europea** e le **infrastrutture digitali** che, tra le altre cose:

- invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per un **maggiore coordinamento** delle **attribuzioni** dello **spettro**;
- chiede l'adozione di una politica in materia di spettro radio che **promuova** gli **investimenti** in Europa attraverso l'**armonizzazione** delle politiche di **attribuzione** dello **spettro** in tutti gli Stati membri;
- evidenzia l'importanza delle comunicazioni satellitari per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura digitale europea e l'aumento della sua resilienza, nonché per la **riduzione** della **dipendenza** dai fornitori di paesi terzi;
- invita quindi la Commissione a promuovere una **politica europea in materia d'industria spaziale** che rafforzi la sovranità nelle tecnologie e nei servizi spaziali.

Il programma IRIS²

L'**infrastruttura** per la **resilienza**, l'**interconnettività** e la **sicurezza via satellite dell'UE (IRIS²)** ha l'obiettivo di fornire agli Stati membri servizi di comunicazione sicuri, resilienti e ad alte prestazioni, consentendo nel contempo la fornitura di servizi commerciali a banda larga. Tale infrastruttura **rafforza** la **sovranità digitale** dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza da fornitori di Paesi terzi e l'aumento della protezione da minacce informatiche e ibride.

Secondo fonti informali, in sede di **Consiglio Competitività** del 29 maggio la **delegazione italiana** ha **confermato** il **sostegno** all'**obiettivo strategico** del programma, richiamando la **necessità di maggiore chiarezza** in ordine alle modalità di attuazione, alla configurazione tecnica di riferimento, ai costi, alla *governance*, al contributo dei soggetti privati, all'accreditamento di sicurezza, ai criteri di revisione e al coinvolgimento industriale, nonché sul rafforzamento della partecipazione industriale italiana.

IRIS² si basa su un modello di **partenariato pubblico-privato** e utilizza una costellazione multi-orbitale che combina satelliti in orbita terrestre geostazionaria, media, bassa e polare con *standard* avanzati in materia di cibersicurezza e cifratura.

Durante un dibattito sul pacchetto sulla sovranità tecnologica (v. supra) svoltosi lo scorso 3 giugno in seno alla Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo, la **vicepresidente esecutiva Virkkunen**, ha affermato che nella proposta in esame **non è riservata un'assegnazione specifica a IRIS²** poiché l'infrastruttura non dispone al momento di una costellazione in grado di operare nella banda di frequenza 2 GHz. Ha tuttavia precisato che, qualora fosse sviluppata una tale capacità, **IRIS² potrebbe essere integrato** nel blocco di **riservato al sistema MSS/ibrido sicuro destinato principalmente alle comunicazioni governative**.

Motivazioni della proposta

La Commissione giustifica la necessità di riformare il quadro giuridico alla luce dei **recenti sviluppi tecnologici** che hanno interessato la fornitura di MSS, nonché considerando che la connettività satellitare rappresenta un **elemento essenziale** della **sovranità tecnologica**

dell'UE. Sistemi di comunicazione satellitare affidabili, infatti, sono sempre più necessari in situazioni in cui i sistemi terrestri sono indisponibili e consentono alle istituzioni governative di rafforzare le capacità di difesa e di risposta alle emergenze. Considerazioni in materia di sicurezza giustificano pertanto la necessità di sfruttare una porzione della banda 2 GHz per rafforzare le capacità di comunicazione satellitare governativa sicura.

Gli ultimi sviluppi in termini di tecnologia satellitare, sostiene la Commissione nei considerando della proposta, hanno portato all'emergere di costellazioni multi-orbitali la cui funzione nello spazio può essere paragonata a quella delle torri per le comunicazioni mobili terrestri. Tali tecnologie costituiscono la base per lo sviluppo di servizi innovativi quali la connettività *direct-to-device* (D2D), consentendo di migliorare l'accesso a *internet* ad alta velocità in particolare nelle regioni scarsamente servite e remote.

Valutazione di impatto

La relazione illustrativa sostiene che **la proposta** in esame **si basa** sulla **valutazione di impatto** (solo in lingua inglese; una **sintesi** è disponibile in italiano) elaborata per la **proposta DNA**.

La proposta non è dunque accompagnata da una valutazione d'impatto autonoma, specificamente riferita alla banda 2 GHz ed agli effetti derivanti dal trasferimento alla Commissione europea di competenze autorizzatorie, di vigilanza e di riscossione dei contributi economici.

Il documento ha preso in esame **le seguenti opzioni strategiche**:

Opzione 1: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea per il rilascio di licenze per lo spettro satellitare per servizi paneuropei e assegnazione dello spettro a livello nazionale con condizioni di autorizzazione basate su un modello comune;

Opzione 2: piena armonizzazione delle condizioni di **autorizzazione** e della **selezione** a livello di Unione mediante il conferimento alla Commissione del potere di rilasciare autorizzazioni per la fornitura di reti o servizi satellitari e per l'uso dello spettro pertinente, compresi i diritti d'uso individuali, negli Stati membri pertinenti o in tutta l'UE;

Opzione 3: procedura di selezione gestita dalla Commissione per i beneficiari delle licenze dello spettro satellitare per la fornitura di servizi paneuropei e definizione, con l'appoggio del **gruppo** consultivo "*Politica dello spettro radio*" (RSPG) e dell'**Ufficio BEREC**, di requisiti comuni per l'accesso al mercato satellitare dell'Unione unitamente alla creazione di un meccanismo coordinato di conformità e di applicazione comune. Gli Stati membri manterrebbero il potere di rilasciare i diritti d'uso dello spettro secondo requisiti comuni e di imporre sanzioni in caso di inosservanza.

La Commissione europea ha selezionato l'**opzione 2**, riferendo che i **benefici economici**, in termini di risparmio sui costi, ammonterebbero, nel mercato unico digitale, a circa **10-15 milioni di euro per operatore** (una riduzione del 60/80% dei costi operativi). Infine, nella valutazione si ritiene che l'opzione di intervento individuata consentirà ai consumatori di beneficiare di una maggiore disponibilità di servizi innovativi e di una riduzione delle lacune in termini di copertura.

*La valutazione non sembra tuttavia **quantificare separatamente l'impatto della proposta sulle entrate degli Stati membri**, sui costi sostenuti dalle autorità nazionali competenti, sulla sicurezza nazionale e sulla struttura concorrenziale dello specifico mercato dei servizi MSS nella banda 2 GHz.*

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate da un'autonoma valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che non si possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione poiché pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta.

Da ultimo la Camera, con la **risoluzione** approvata in Assemblea lo scorso **28 maggio** in esito all'esame della **Relazione** programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del **Programma** di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la

mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione configuri una evidente **violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2**. Secondo la risoluzione, inoltre, tale omissione ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta delle varie opzioni regolative disponibili e di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La Camera ritiene pertanto necessario, per garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.

Consultazione dei portatori di interesse

La Commissione europea informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante: 1) la consultazione sul [libro bianco](#) "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?"; 2) l'[invito](#) a presentare contributi relativo al regolamento sulle reti digitali; e 3) la [consultazione](#) mirata sull'uso futuro dei servizi mobili via satellite nella banda 2 GHz.

Nel complesso la Commissione riferisce che i portatori di interessi hanno concordato sul fatto che la connettività satellitare sia **indispensabile per la resilienza dell'Europa** poiché garantisce il funzionamento delle comunicazioni anche in caso di danni o inaccessibilità delle reti terrestri. È emersa anche la richiesta di riservare una porzione dello spettro alle **esigenze sovrane dell'Unione**.

Gli operatori hanno inoltre evidenziato che l'attuale frammentazione delle procedure nazionali crea condizioni di mercato discriminatorie. Pertanto alcuni soggetti hanno chiesto l'adozione di un **approccio armonizzato a livello di UE** per l'accesso al mercato che consenta la **semplificazione degli oneri normativi** e maggiore **prevedibilità a lungo termine** per l'uso dello spettro.

Oltre a queste attività di consultazione la Commissione afferma di essersi avvalsa della consulenza dell'RSPG e di due studi esterni.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **ventiquattro articoli**, divisi in quattro capi, e di un allegato.

Capo I - Disposizioni generali (artt. 1-3)

L'**articolo 1** delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento che istituisce una **procedura comparativa** per la **selezione dei titolari del diritto d'uso dello spettro nella banda 2 GHz** per gli **MSS** e **disciplina il rilascio dell'autorizzazione dell'Unione necessaria per utilizzare tale spettro** per la fornitura di sistemi MSS o ibridi a condizioni comuni in tutta l'Unione.

Il regolamento **prevede inoltre l'assegnazione ad un titolare del diritto d'uso ad utilizzare una porzione della banda** per la **fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro** che consenta la disponibilità a lungo termine nel territorio dell'Unione di **servizi di comunicazione governativa sicuri**. Esso dispone inoltre altresì la selezione di uno o più nuovi entranti dell'Unione ai fini del diritto d'uso di una porzione dedicata della banda per sostenere, tra le altre cose, la sovranità tecnologica dell'Unione.

L'**articolo 2** contiene le **definizioni** dei termini utilizzati nel regolamento.

L'**articolo 3** conferisce alla **Commissione europea** il **potere di adottare le disposizioni** necessarie per **cooperare** con i **paesi confinanti** con l'Unione, nonché con i paesi della regione artica, a fini di coordinamento dell'uso delle frequenze e per facilitare l'allineamento nell'autorizzazione della banda 2 GHz per gli MSS. Inoltre, prevede che la Commissione,

assistita dall'RSPG, promuova la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi per massimizzare l'uso efficiente della banda 2 GHz per gli MSS a livello mondiale.

Capo II - Procedura di selezione (artt. 4-12)

L'articolo 4 contiene le **norme generali** riguardanti la **procedura di selezione comparativa** aperta, trasparente e proporzionata, fondata su criteri oggettivi e non discriminatori, per la **concessione di diritti d'uso** dello spettro radio **per sei blocchi accoppiati da 5 MHz** nella banda 2 GHz per gli MSS come segue:

- a. un diritto d'uso relativo a **due blocchi accoppiati** da 5 MHz contigui principalmente per la fornitura di un **sistema MSS/ibrido sicuro**;
- b. un diritto d'uso relativo a **un blocco accoppiato** da 5 MHz o suoi multipli, o a una porzione di un blocco accoppiato da 5 MHz condiviso, per la fornitura di un **sistema MSS commerciale** da parte di un **nuovo entrante dell'Unione**;
- c. un diritto d'uso relativo a **un blocco accoppiato** da 5 MHz o suoi multipli, o a una porzione di un blocco accoppiato da 5 MHz condiviso, per la fornitura di un **sistema MSS commerciale** da parte di un **richiedente di uno Stato membro o di un paese terzo**

In relazione alle tre procedure si prevede inoltre che:

- un richiedente può **presentare più domande di diritti d'uso** per **sistemi MSS commerciali**;
- una domanda può essere subordinata all'ottenimento di diritti d'uso per una determinata quantità minima di spettro;
- la **quantità massima di spettro** che può essere concessa a un singolo richiedente per la **fornitura di un sistema MSS commerciale** corrisponde a un **blocco accoppiato da 10 MHz**;
- il richiedente del diritto d'uso per la fornitura del sistema MSS/ibrido sicuro può presentare domanda per l'ottenimento di diritti d'uso per la fornitura di un sistema MSS commerciale fino alla quantità massima di 10 MHz.

La procedura è aperta a imprese singole e comuni indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata. Per l'esame e la valutazione delle domande, la Commissione chiede la consulenza e l'assistenza di un gruppo di esperti esterni indipendenti e imparziali.

*La proposta **non** specifica nel dettaglio le modalità di selezione, la composizione e gli obblighi di trasparenza del gruppo di esperti, aspetti che potrebbero assumere rilievo in considerazione del valore economico e strategico dei diritti da assegnare.*

L'articolo 5 prevede che la **procedura comparativa si componga**, al massimo, di **tre fasi**:

1. una **fase di ammissibilità**, in cui la Commissione valuta il rispetto dei requisiti di ammissibilità e la completezza delle domande dei richiedenti e pubblica un elenco di quelli ammissibili;
2. una **prima fase di selezione**, che si avvia entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco, in cui la Commissione valuta se i richiedenti soddisfano ulteriori requisiti di ammissibilità, nonché la credibilità e la sostenibilità delle domande;
3. una **seconda fase di selezione**, qualora i richiedenti non siano selezionati nella prima fase, in cui la Commissione stila una graduatoria di quelli ammissibili sulla base di ulteriori criteri.

L'articolo prevede che la **Commissione europea possa**, nelle procedure relative alla fornitura di un sistema MSS/ibrido sicuro e di un sistema MSS commerciale da parte di un nuovo entrante dell'Unione, **adottare un atto delegato per estendere i requisiti di ammissibilità**, a determinate condizione volte, tra le altre cose, alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili, **ai richiedenti di paesi geograficamente vicini**, nei casi in cui, per esempio, la loro partecipazione apporterebbe un valore aggiunto significativo in termini di accesso a tecnologie, beni o servizi specifici. *Tale previsione consente quindi di estendere,*

mediante atto delegato, l'accesso a procedure originariamente riservate a operatori dell'Unione, incidendo su un elemento politicamente e strategicamente rilevante della disciplina.

L'articolo 6 disciplina la **fase di ammissibilità** per il **sistema MSS/ibrido sicuro** stabilendo che i richiedenti debbano specificare l'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo finanziario *una tantum* per il diritto d'uso di un blocco accoppiato da 5 MHz e prevedendo, tra gli altri, i seguenti **requisiti**:

- essere un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro e la cui gestione esecutiva è stabilita nell'Unione;
- essere controllato direttamente o indirettamente soltanto dall'Unione o da uno o più Stati membri o da persone fisiche aventi esclusivamente la cittadinanza di Stati membri, e non essere soggetto al controllo di un paese terzo o di un cittadino di un paese terzo;
- non essere soggetto a obblighi nell'ambito della giurisdizione di un paese terzo;
- impegnarsi a sostenere e promuovere gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, nonché a svolgere tutte le attività pertinenti relative al funzionamento del sistema MSS/ibrido sicuro in uno o più Stati membri;
- disporre di una o più notifiche appropriate presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ([UIT](#)) relative alla banda 2 GHz per gli MSS provenienti da uno Stato membro e adottare le misure necessarie per garantire la conformità del sistema al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

L'articolo 7 regola la **prima fase di selezione** per il **sistema MSS/ibrido sicuro** prevedendo **ulteriori requisiti** di ammissibilità, tra cui:

- soddisfare i prerequisiti contenuti nell'allegato del regolamento relativi al rispetto delle normative internazionali, la fabbricazione dei satelliti, il contratto di lancio degli stessi e alle stazioni terrestri *gateway*;
- impegnarsi a fornire, entro cinque anni dalla data di inizio della fornitura, la disponibilità di servizi satellitari governativi sicuri in tutti gli Stati membri e ad almeno il 95% della popolazione e su almeno il 90% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;
- impegnarsi a instradare il traffico generato dall'uso di tutti i servizi da parte di utenti finali situati nel territorio dell'Unione od originato da o diretto verso l'Unione all'interno del territorio dell'Unione;
- dimostrare la capacità tecnica e finanziaria e la preparazione allo sviluppo, al lancio e al funzionamento del sistema e alla fornitura di servizi entro la data di inizio della fornitura;
- garantire un livello elevato di sicurezza della catena di approvvigionamento almeno per i componenti chiave del sistema, nonché la loro fabbricazione all'interno dell'UE e l'integrazione con tecnologie dell'Unione;
- garantire l'integrazione con le capacità esistenti e future dei servizi di comunicazione sicuri IRIS², come stabilito nel [regolamento](#) (UE) 2023/588 che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027;
- dimostrare che le informazioni classificate UE e le informazioni sensibili non classificate relative alla fornitura di servizi di comunicazione governativa sicura sono protette in modo efficace dagli accessi non autorizzati.

La **procedura** di selezione si intende **completata se un solo richiedente ammissibile è considerato idoneo**. In tal caso, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione motivata. Tuttavia, se ritiene che pur soddisfacendo i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, nessuno dei richiedenti ha dimostrato in modo convincente un livello elevato di capacità per la realizzazione e il funzionamento di un sistema MSS/ibrido sicuro, può decidere di non assegnare la porzione di banda e può, eventualmente, riavviare la procedura di selezione.

L'articolo 8 disciplina la **seconda fase di selezione** per il **sistema MSS/ibrido sicuro** prevedendo che la Commissione europea stili una graduatoria dei richiedenti ammissibili sulla base di alcuni criteri, tra cui:

- la popolazione e la copertura geografica nell'Unione entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura;
- il calendario della disponibilità di servizi di comunicazione governativa sicura in tutti gli Stati membri entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura;
- qualità, adeguatezza e solidità dell'integrazione con IRIS²;
- il valore aggiunto dell'Unione in ordine sia alle capacità industriali europee lungo tutta la catena di approvvigionamento della tecnologia digitale che al livello di integrazione di tecnologie unionali;
- lo sconto offerto per i servizi a utenti governativi rispetto agli utenti commerciali, il livello di uso efficiente dello spettro, nonché l'importo del contributo finanziario *una tantum* per un blocco accoppiato da 5

MHz.

Al termine della seconda fase di selezione, la **Commissione europea**, mediante atti di esecuzione, **adotta** una **decisione** motivata sulla non ammissibilità dei richiedenti e sulla **selezione del richiedente ammissibile** con il punteggio più elevato per il diritto d'uso della banda 2 GHz per gli MSS per il sistema MSS/ibrido sicuro. Tuttavia, può decidere di non assegnare la porzione della banda se conclude che nessuno dei richiedenti ha dimostrato in modo convincente un livello elevato di capacità per la realizzazione e il funzionamento di un sistema MSS/ibrido sicuro. In tal caso, può riavviare la procedura di selezione.

L'articolo 9 e l'articolo 10 disciplinano la **fase di ammissibilità** per i **sistemi MSS commerciali** dei **nuovi entranti dell'Unione** e dei **richiedenti di uno Stato membro o di un paese terzo**, stabilendo, rispettivamente, i seguenti **requisiti**.

Per i primi:

- requisiti analoghi a quelli elencati in relazione all'articolo 6 per evitare che il soggetto richiedente sia stabilito, controllato o soggetto a giurisdizioni di un paese terzo;
- esercitare il pieno controllo sulla propria struttura societaria e sul proprio processo decisionale;
- non contravvenire agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- per quanto riguarda la ciphersicurezza e la sicurezza dei dati, non essere soggetti alla giurisdizione di un paese terzo che impone loro di comunicare informazioni sulle vulnerabilità del *software* o dell'*hardware* alle autorità di tale paese terzo prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità;
- essere interessati da una o più notifiche appropriate presso l'UIT relative alla banda 2 GHz per gli MSS e adottare le misure necessarie per garantire la conformità del sistema MSS commerciale proposto al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Per i secondi:

- essere stabiliti nell'Unione o designare un punto di contatto unico nell'Unione che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri e con la Commissione;
- esercitare il pieno controllo sulla propria struttura societaria e sul proprio processo decisionale;
- se soggetti al controllo di un paese terzo o di un soggetto giuridico di un paese terzo, dimostrare che sono attuate misure giuridiche, tecniche e organizzative adeguate per impedire l'accesso di tali soggetti ai dati dei clienti;
- requisiti analoghi a quelli elencati in relazione all'articolo 6, quali il non contravvenire alle politiche di sicurezza e difesa dell'Unione, il rispetto dei requisiti in materia di ciphersicurezza e sicurezza dei dati e la presenza di una o più notifiche presso l'UIT.

In entrambi i casi i richiedenti devono allegare dichiarazioni e prove relative al numero richiesto di blocchi accoppiati di spettro da 5 MHz o parte di essi e al loro uso effettivo, nonché specificare l'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo finanziario *una tantum* per il diritto d'uso della banda per singolo blocco accoppiato da 5 MHz o parte di esso.

La proposta ammette pertanto alla procedura commerciale anche imprese soggette al controllo di soggetti di paesi terzi, purché siano predisposte misure idonee a impedire l'accesso ai dati dei clienti. Potrebbe essere opportuno valutare se tali salvaguardie risultino sufficienti anche nei casi in cui l'ordinamento del paese terzo imponga obblighi extraterritoriali di accesso o comunicazione dei dati.

L'articolo 11 regola la **prima fase di selezione** per i **sistemi MSS commerciali** stabilendo **ulteriori requisiti** di ammissibilità, tra cui:

- requisiti analoghi a quelli elencati in relazione all'articolo 7 in relazione al soddisfacimento dei prerequisiti dell'allegato del presente regolamento, all'impegno a fornire un certo grado di disponibilità negli Stati membri e ad instradare il traffico all'interno dell'Unione, alla dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria necessaria e al garantire un livello elevato di sicurezza della catena di approvvigionamento almeno per i componenti chiave;
- dimostrare la sicurezza delle operazioni, anche garantendo che non sia possibile l'intervento di un terzo nella fornitura del servizio e che le informazioni sensibili relative alla fornitura del servizio siano protette dagli accessi non autorizzati;
- garantire un uso efficiente dello spettro.

La procedura di selezione si intende completata nel caso in cui la quantità totale di spettro richiesta da tutti i richiedenti ammissibili non supera la quantità di spettro disponibile per i sistemi MSS commerciali a norma dell'articolo 4.

L'articolo 12 disciplina infine la **seconda fase di selezione** per i **sistemi MSS commerciali** prevedendo che la Commissione stili una graduatoria dei richiedenti ammissibili a beneficiare di diritti d'uso sulla base di alcuni criteri, tra cui:

- requisiti analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 8 in ordine alla copertura prevista e al calendario della disponibilità di servizi in tutti gli Stati membri entro 10 anni dalla data di inizio della fornitura, nonché al valore aggiunto dell'Unione;
- vantaggi per i consumatori e promozione della concorrenza;
- uso efficiente dello spettro.

Dopo la seconda fase di selezione, la **Commissione europea**, mediante atti di esecuzione, **adotta** una **decisione** motivata sulla non ammissibilità dei richiedenti e sulla **selezione** dei **richiedenti** con il punteggio più elevato per singolo blocco accoppiato da 5 MHz, tenendo conto della quantità di spettro disponibile per i sistemi MSS commerciali.

Capo III - Autorizzazione dell'Unione nella banda 2 GHz per gli MSS (artt. 13-19)

L'articolo 13 stabilisce che l'uso della banda 2 GHz per il sistema MSS richiede un'**autorizzazione dell'Unione rilasciata dalla Commissione**. Tale autorizzazione, valida in tutti gli Stati membri senza necessità di notifiche o permessi nazionali separati, include un'**autorizzazione generale** per la fornitura dei sistemi MSS e delle relative reti satellitari, comprese stazioni di terra e componenti terrestri o aerei complementari, e garantisce inoltre i diritti minimi previsti dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

*Si tratta di **una delle disposizioni di maggiore rilievo istituzionale della proposta**, poiché sostituisce integralmente i titoli autorizzatori nazionali con un'autorizzazione unica rilasciata dalla Commissione europea.*

La Commissione, mediante atti di esecuzione e tenendo conto dei pareri dell'RSPG, può imporre **condizioni** a corredo dell'autorizzazione riguardanti, tra l'altro, l'**integrità**, la **sicurezza** e la **resilienza** delle reti e dei servizi di comunicazione satellitare, il **rispetto delle norme di cibersicurezza** comprese quelle sulle catene di approvvigionamento TIC, il **controllo permanente** sulle trasmissioni di tutte le stazioni radio (anche se di proprietà di terzi o situate fuori dall'Unione), nonché gli **obblighi di conservazione** dei dati, intercettazione legale e produzione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

*La previsione attribuisce alla Commissione il potere di determinare, **mediante atti di esecuzione**, condizioni che possono incidere anche su materie strettamente connesse alla sicurezza nazionale, all'intercettazione legale e all'attività delle autorità giudiziarie degli Stati membri.*

L'autorizzazione non esonera il titolare dagli **obblighi di coordinamento e condivisione dello spettro** per le reti satellitari o i servizi di comunicazione satellitare esistenti o futuri nell'Unione, previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Inoltre, se l'impresa autorizzata non è un **operatore storico**, deve negoziare con quest'ultimo, su sua richiesta, una soluzione per garantire la **continuità temporanea dei servizi esistenti** fino a cinque anni, eventualmente tramite l'accesso condiviso dello spettro; a loro volta gli operatori storici devono concedere accesso alle proprie **infrastrutture o proprietà intellettuale** a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Le eventuali controversie possono essere sottoposte ad **arbitrato**, la cui sede deve trovarsi all'interno dell'Unione, oppure alla Commissione, che in tal caso agisce come **autorità di risoluzione delle controversie**, applicando la procedura prevista dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Si ricorda che la **proposta** di regolamento DNA (v. **supra**) mira a razionalizzare ed unificare il quadro normativo anche mediante l'abrogazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Gli articoli 14 e 15 stabiliscono le **condizioni d'uso della banda 2 GHz**, distinguendo tra il sistema MSS/ibrido sicuro e i sistemi MSS commerciali. In particolare, l'articolo 14 riguarda il titolare dell'autorizzazione per il sistema MSS/ibrido sicuro, che deve utilizzare lo spettro

principalmente per fornire **servizi di comunicazione governativa sicura** a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in tutti gli Stati membri, a beneficio delle autorità pubbliche dell'Unione o nazionali e dei soggetti che agiscono per loro conto. Il titolare è tenuto a versare **contributi finanziari** (*una tantum* e annuali), a garantire l'integrazione del sistema con **l'architettura di IRIS²**, a usare lo spettro in modo efficiente, a **proteggere le informazioni classificate UE** e a presentare una relazione annuale sullo sviluppo del sistema. La capacità non utilizzata per i servizi governativi può essere destinata a servizi commerciali, ma la fornitura di comunicazioni governative sicure ha sempre **priorità incondizionata** e non deve essere pregiudicata, né in qualità né in sicurezza, dall'attività commerciale. La Commissione può **revocare il diritto d'uso** se, trascorsi cinque anni dall'autorizzazione, accerta un uso inefficiente dello spettro.

L'articolo 15 disciplina invece i sistemi MSS commerciali. Il titolare deve utilizzare lo spettro esclusivamente per un sistema MSS, assicurando che la **componente spaziale** rappresenti la parte predominante del traffico dati, e deve impiegarlo in modo efficiente ed evitando **interferenze dannose** con altri sistemi satellitari autorizzati o finanziati dall'Unione. È inoltre tenuto a consentire l'accesso alla banda alle autorità competenti in tempi di crisi, a versare i contributi finanziari previsti, a concedere su richiesta **l'accesso all'ingrosso** a condizioni trasparenti e proporzionate, e a non stipulare **accordi di esclusiva** con rivenditori qualora l'impresa selezionata detenga più del 50% del mercato dei servizi mobili via satellite in uno Stato membro. Anche in questo caso è prevista una relazione annuale alla Commissione e al comitato per le comunicazioni e la possibilità di **revoca del diritto d'uso** dopo cinque anni in caso di utilizzo inefficiente dello spettro.

L'articolo 16 stabilisce che il **diritto d'uso** della banda 2 GHz per i servizi mobili via satellite ha una **durata di vent'anni**, fissata dalla Commissione, e che per tutto questo periodo l'impresa titolare, così come i suoi eventuali successori, deve continuare a rispettare i **requisiti di ammissibilità** e le **condizioni previste** dall'autorizzazione. Il rinnovo è previsto una sola volta, per una durata e a condizioni analoghe, se richiesto dal titolare. Tuttavia la Commissione può decidere almeno cinque anni prima della scadenza del diritto d'uso di **non rinnovarlo automaticamente** e di avviare una nuova **procedura aperta, trasparente e non discriminatoria**, qualora lo richiedano ragioni di interesse pubblico, nuove esigenze tecniche, inadempimenti del titolare, tutela della concorrenza, maggiore efficienza nell'uso dello spettro o un cambiamento rilevante del valore economico dello spettro stesso. Ogni decisione sul rinnovo comporta anche una **revisione dei contributi economici** dovuti per l'uso della banda in parola.

L'articolo 17 disciplina invece il **trasferimento** e l'**affitto dei diritti d'uso**. Per i sistemi MSS commerciali tali diritti possono essere trasferiti solo a imprese che continuano a soddisfare i requisiti richiesti, mentre **per i sistemi MSS/ibridi sicuri il trasferimento è escluso**. Il titolare che intende trasferire o concedere in affitto i diritti deve informarne la Commissione, indicando data e condizioni dell'operazione, e queste **informazioni vengono rese pubbliche**. La Commissione autorizza il trasferimento o l'affitto salvo che vi siano **rischi per la concorrenza**, dubbi sulla capacità del nuovo soggetto di rispettare i requisiti e gli impegni originari, **pericoli per la sovranità, la resilienza, la sicurezza o la difesa dell'Unione**, possibili interruzioni del servizio o inefficienze nell'uso dello spettro, oppure il superamento del limite massimo di spettro consentito. Dal momento del trasferimento o dell'affitto, il nuovo soggetto subentra negli stessi obblighi del titolare originario e non può usare il diritto per offrire servizi diversi da quelli inizialmente previsti, se non con autorizzazione della Commissione. Anche ogni **modifica del controllo dell'impresa titolare** deve essere notificata alla Commissione prima che produca effetti giuridici e deve essere approvata da quest'ultima. Se dopo la modifica non risultano più rispettati i requisiti previsti, la Commissione può revocare il diritto d'uso.

L'articolo 18 disciplina i **contributi economici legati ai diritti d'uso** della banda 2 GHz per gli MSS. Chi ottiene tali diritti deve versare un contributo *una tantum*, il cui importo — proposto dal richiedente stesso nella domanda — deve riflettere il **valore del diritto** e garantire **un'allocazione efficiente dello spettro**; la Commissione ne fissa il livello minimo, che può differire tra sistemi MSS commerciali e sistema MSS ibrido sicuro, e può consentirne il pagamento a rate. I proventi sono destinati agli **obiettivi di leadership digitale** nell'ambito del Fondo europeo per la competitività, come entrate con destinazione specifica esterna.

*La disposizione trasferisce pertanto al bilancio dell'Unione proventi derivanti dall'uso dello spettro radio, risorsa la cui gestione e valorizzazione economica sono tradizionalmente riconducibili alle competenze degli Stati membri. Tale scelta potrebbe produrre **effetti sulle entrate nazionali** e meriterebbe pertanto una specifica valutazione anche sotto il **profilo della proporzionalità**.*

Nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 la Commissione europea ha presentato una [proposta](#) di regolamento per istituire il Fondo europeo per la competitività (v. [dossier](#) predisposto dai Servizi di documentazione di Camera e Senato).

Oltre al contributo iniziale, tutti i titolari versano un **contributo annuale**, calibrato sul valore effettivo del diritto d'uso, che deve coprire almeno i costi di gestione, controllo ed esecuzione delle autorizzazioni a livello di Unione; le **eventuali eccedenze confluiscono nel bilancio dell'Unione**. La metodologia per determinare gli importi sarà definita dalla Commissione con un atto delegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento, mentre i livelli concreti dei contributi saranno fissati tramite atti di esecuzione.

*Considerata la rilevanza economica dei contributi e la loro incidenza sulle entrate degli Stati membri, potrebbe essere opportuno valutare se la proposta definisca con **sufficiente precisione i criteri essenziali per la determinazione degli importi**, anziché rimetterne la disciplina in misura ampia ad atti successivi della Commissione (v. [infra](#)).*

L'articolo 19 riguarda invece il **monitoraggio e l'esecuzione**. La Commissione e gli Stati membri vigilano sul rispetto, da parte dei titolari delle autorizzazioni, delle condizioni previste dal regolamento, dal diritto dell'Unione e dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Le presunte violazioni sono esaminate dalla Commissione con l'assistenza dell'RSPG, anche su segnalazione delle autorità nazionali competenti. In caso di inosservanza, la Commissione può adottare **misure correttive adeguate e proporzionate**, che vanno dal divieto temporaneo o permanente di utilizzare determinati blocchi di frequenze fino alla **sospensione o revoca dell'autorizzazione**; in caso di revoca può autorizzare temporaneamente un altro richiedente e avvia comunque una nuova procedura di selezione. È inoltre previsto un **regime sanzionatorio**: la Commissione può infliggere **sanzioni pecuniarie o penali di mora** fino al 5% del fatturato mondiale totale del titolare, commisurate alla gravità e alla durata della violazione. Le misure decise dalla Commissione sono applicate integralmente dalle autorità nazionali, mentre per il mancato pagamento dei contributi e talune altre inadempienze si applica, in deroga, la procedura prevista dall'articolo 30 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

*La proposta attribuisce così alla Commissione **poteri diretti di vigilanza e sanzione** nei confronti degli operatori, mentre alle autorità nazionali spetta principalmente dare esecuzione alle misure adottate a livello dell'Unione.*

Capo IV - Disposizioni finali (artt. 20-24)

L'articolo 20 prevede una **proroga di due anni**, su richiesta, dei diritti d'uso già concessi agli operatori storici, *Viasat* ed *Echostar*, alle condizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Questa estensione serve unicamente a **garantire la continuità dei servizi offerti** per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore del regolamento e, durante il periodo di proroga, i diritti non possono essere trasferiti o concessi a terzi. Continua inoltre ad applicarsi la

decisione 2011/667/UE in materia di monitoraggio ed esecuzione, mentre la Commissione può anche imporre condizioni di condivisione per *test* e usi sperimentali nella banda interessata.

L'articolo 21 stabilisce che il potere di adottare gli **atti delegati** di cui agli articoli 5 e 18 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato, ma rimane soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono **revocare la delega** in qualsiasi momento. Prima di adottare questi atti, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri e, una volta adottati, deve notificarli immediatamente al Parlamento e al Consiglio. Gli atti delegati adottati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato **obiezioni** entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Si rileva l'opportunità di valutare attentamente, anche acquisendo il giudizio del Governo, le disposizioni della proposta che attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati volti a disciplinare aspetti molto rilevanti della nuova normativa.

Ciò al fine di valutare se l'ambito e la portata delle disposizioni che conferiscono poteri delegati ed esecutivi sia coerente con i limiti previsti rispettivamente dall'articolo 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di meglio circostanziare nel testo della proposta la durata di tali poteri ed eventualmente stabilire principi e criteri per il relativo esercizio. Specifico rilievo assume il potere di estendere a operatori di paesi geograficamente vicini i requisiti di ammissibilità previsti per procedure riservate a operatori dell'Unione, scelta che potrebbe incidere su un elemento essenziale della disciplina e che potrebbe pertanto richiedere una più diretta determinazione da parte del legislatore.

L'articolo 22 stabilisce che la Commissione sia assistita dal **comitato per le comunicazioni** secondo quanto previsto dal regolamento sulla comitatologia.

L'articolo 23 **abroga la decisione n. 626/2008/CE** a decorrere da una **data non ancora indicata**.

L'articolo 24 dispone che il **regolamento entri in vigore** il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'Unione

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è individuata nell'**articolo 114** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede che Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, nel caso specifico quelle delle comunicazioni satellitari.

*Considerata l'incidenza della proposta sulla gestione dello spettro, sulla sicurezza delle comunicazioni governative, sui proventi derivanti dai diritti d'uso e sui poteri delle autorità nazionali, potrebbe essere opportuno verificare se l'**articolo 114 TFUE** costituisca una **base giuridica sufficiente per tutte le componenti della disciplina prospettata**.*

Sussidiarietà

La Commissione europea giustifica la **necessità** di un **intervento legislativo** a livello di Unione considerata l'**intrinseca natura transfrontaliera** delle reti e dei servizi satellitari, nonché l'incidenza negativa sulla loro diffusione, copertura e qualità del servizio determinata dalla frammentazione delle normative nazionali. Inoltre, sostiene che tale frammentazione determini procedure amministrative onerose e scoraggi gli investimenti rallentando l'innovazione. In

relazione al **valore aggiunto**, invece, la Commissione ritiene che la proposta favorisca la certezza del diritto e un'armonizzazione a livello normativo in tutta l'Unione, accelerando la diffusione di reti satellitari paneuropee.

Proporzionalità

La Commissione afferma che la proposta **rispetta** il **principio di proporzionalità** poiché le misure prospettate non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati. Sebbene la vigente decisione n. 626/2008/CE possa ancora essere utilizzata per una nuova selezione e autorizzazione nella banda 2 GHz per i servizi MSS, il suo ambito di applicazione e il contenuto non rispecchiano più, sostiene la relazione illustrativa, le priorità attuali dell'Unione considerati gli sviluppi tecnologici e di mercato intervenuti.

Ferma restando la dimensione transfrontaliera dei servizi satellitari, potrebbe essere utile valutare se il conseguimento degli obiettivi della proposta richieda necessariamente il trasferimento alla Commissione europea dell'intero ciclo autorizzatorio, di vigilanza e sanzionatorio, ovvero se risultati analoghi possano essere conseguiti mediante una procedura comune di selezione accompagnata da autorizzazioni nazionali rilasciate sulla base di criteri armonizzati.

*Tale alternativa corrisponde, nelle sue linee essenziali, **all'opzione 3** esaminata nella valutazione d'impatto del DNA, che avrebbe conservato agli Stati membri il potere di rilasciare i diritti d'uso dello spettro e di applicare le sanzioni. La proposta dovrebbe pertanto motivare in modo **più puntuale le ragioni per le quali tale soluzione risulterebbe insufficiente**.*

Quanto alla **scelta dell'atto giuridico**, è stata adottata una proposta di **regolamento** per garantire l'armonizzazione del mercato unico e l'attribuzione di poteri in capo alla Commissione e di diritti e obblighi alle imprese. La forma giuridica della decisione, destinata solo agli Stati membri, aveva consentito invece il mantenimento di poteri di esecuzione a livello nazionale.

Esame presso le istituzioni dell'Unione

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria** e non risulta al momento assegnata ad alcuna commissione del Parlamento europeo.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della proposta risulta avviato da parte dei Parlamenti di Finlandia, Lituania e Svezia, dal Senato ceco e dal *Bundestag* tedesco. **Nessuna** di tali assemblee **ha segnalato** di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.

